

Lo Statuto dell'Arte della lana di Viterbo (1511)

La corporazione della lana di Viterbo non ebbe vita facile né prospera. Seppur presente già nel XIV secolo, la sua esistenza nel corso dei secoli fu travagliata e contraddittoria.

Motivi principali della sua debolezza furono la spietata concorrenza dei tessuti della vicina Toscana, e la povertà di capitali e di maestranze.

Tuttavia, lo statuto dell'arte del 1511 (l'ultima ed unica redazione dell'organizzazione dell'associazione giunta e conservata nell'Archivio Storico del Comune di Viterbo assieme agli statuti di poche altre corporazioni di mestieri) rappresenta un bel l'esempio di ordinario minore - conchiuso e con un grado elevato d'autonomia - inserito nell'ambito della più vasta organizzazione comunale.

Si tratta di un manoscritto di trentadue fogli, di formato 290x210 mm. I primi trenta sono membranacei e sono dotati di 33 righe con margine tanto destro che sinistro, mentre gli ultimi due sono cartacei. Tutti i fogli sono scritti nella pagina di fronte e nel retro, tranne le pagine 2, 4, 6, scritte solo di fronte e la pagina 25 scritta solo nel retro.

Le prime due pagine contengono l'indice delle rubriche numerate progressivamente in cifre arabe e scritte in rosso.

Le pagine 3 e 4 fissano le feste che si debbono *guardare et honorare*.

Le pagine 5 e 6 sono dedicate all'elenco in colonna dei giurati costituenti la matricola dell'arte. Appare qui chiaramente, dalla diversa grafia e dal diverso colore con cui sono stati scritti i nomi degli aderenti, che l'elenco fu redatto ed integrato in epoche successive. Così, una stessa mano sembra aver scritto i primi 19 nomi, la stessa mano, ma in tempi diversi (come denota il cambiamento del colore dell'inchiostro ed il margine che alternativamente viene lasciato prima dell'inizio del nome successivo), i secondi sei. I successivi otto nomi si caratterizzano dalla cura dell'amanuense per la lettera iniziale.

Questa cura non si avverte per i successivi sette. Mani diverse sicuramente caratterizzano la codificazione dei successivi otto, quattro, cinque nomi. Gli ultimi trentatré sembrano stesi dalla stessa persona. In totale dunque si contano novanta giurati di cui non è possibile valutare la distribuzione temporale di svolgimento di attività.

Dal foglio 7 al 24 è riportato il testo dello statuto.

Il titolo di ciascuna rubrica (che è riportato dall'indice iniziale) è in rosso, così come la prima lettera del dispositivo (che è sempre la «esse» di *statuemo/statuimo*) che occupa il margine sinistro delle prime due righe e che non presenta mai fregi. Nel margine destro è riportata sulla riga del titolo il numero della rubrica in cifre romane fino alla 42 ed in arabo dalla 43 alla fine. Le ultime due rubriche sono indiscutibilmente aggiunte posteriormente, per il diverso colore che presentano non solo nel testo, ma anche nell'elenco iniziale rispetto a tutte le altre.

Dal foglio 25 al 29 sono riportate le approvazioni comunali degli statuti (che dovevano essere fatte ogni anno) del 1512, 1513, 1518, 1519, 1521, 1527, 1541, 1543, 1546.

È da ritenersi - poiché non è presumibile pensare che, data l'osservanza scrupolosa delle norme comunali da parte dell'arte, sia stato trascurato dai soci l'obbligo di procurarsi l'approvazione dell'autorità, cui essa era sottoposta - che molti fogli siano andati perduti per trascuratezza, o per cause a noi ignote. Questo giudizio può valere con certezza sino all'anno della fusione con i mercanti. Infatti, da quella data in poi nulla vieta che le approvazioni comunali venissero allegate allo statuto dei mercanti.

Infine i capitoli cartacei costituenti i fogli 30 e 31 aggiunti per adeguare lo statuto alle nuove esigenze hanno la caratteristica di essere sottoscritti di pugno dai giurati che vi si sottomettono.

Mentre le pagine del testo sono scritte per intero, quelle delle approvazioni terminano con qualche residuo di spazio vuoto verso la fine, dopo il sigillo notarile.

In alto a destra di ciascuna pagina, solo nel *recto* del foglio, sono visibili minuscoli numeri arabi in nero. Dopo la pagina 23, c'è una pagina 23 bis derivante dal semplice fatto che l'anonomo numeratore dimenticò di segnalarla, tant'è che la scrittura 23 bis, a matita, è di altra mano. È fuor di dubbio che tale numerazione sia un'aggiunta fatta in epoca molto posteriore alla redazione del testo. Così come assai posteriore deve essere la dicitura del primo foglio: «Questi sono gli statuti dell'arte della lana della città di Viterbo», scritto in rosso.

Si può dire che lo statuto sia scritto in caratteri ben chiari, ordinati e composti, anche se, nel trascrivere, l'amanuense talora tralascia qualche lettera che poi viene riportata, più in piccolo, sopra la parola mutila. Non vi sono fregi intorno alle lettere, se non una assai sobria decorazione intorno ad alcune «effe».

Il fatto che lo statuto proceda linearmente, senza quell'incalzare caotico fatto di fogli con parti cancellate e corrette che invece si rinviene più volte in altri statuti coevi di altre corporazioni, sembra ancora avallare quanto detto sulla poca vitalità della corporazione, che si rinviene anche in questo «non rimettere in discussione» niente. Sicché la debolezza dell'arte traspare anche dal documento che di essa è espressione.

Ben diverso è, per esempio, lo statuto dei calzolari, dove le cancellazioni, i rimandi, le correzioni attestano bene la vitalità di quella compagnia, dove i rapporti di forza all'interno ed anche nei confronti del Comune portano a continui adattamenti del contenuto alle mutevoli situazioni.

Per quel che riguarda la rilegatura, all'originaria, che concerneva lo statuto escluse le approvazioni, ne dovette essere aggiunta un'altra con le ap-

provazioni ed i nuovi capitoli, racchiusi in una copertina rigida di cartone.

Dallo statuto si ricavano gli organi di governo della corporazione.

Al vertice, rappresentanti anche verso l'esterno dell'associazione, i rettori. L'esiguità del numero degli iscritti all'arte, cui si aggiunge l'annualità della carica, fa intuire come non difficilmente si potesse accedere all'ufficio. I rettori erano affiancati da due consiglieri.

Il camerlengo era un organo monocratico, cosa che lo rendeva particolarmente potente, considerate anche le sue notevoli attribuzioni.

Nella gerarchia, seguivano i sindaci e gli statuari.

Funzioni che oggi si direbbero tecniche, e non di indirizzo e vigilanza, svolgevano i saggiatori, i cannatori, il sindaco generale, gli estimatori dei danni, l'avvocato.

Posizione intermedia fra gli uni e gli altri spettava al notaio.

Nell'arte della lana l'elezione degli ufficiali avveniva secondo la consuetudine del *bossulo*. Questo sistema d'elezione era usato da tempo, come testimonia lo statuto comunale del 1237-38, e, con diverse particolarità e varianti, aveva costituito la procedura di elezione della maggior parte delle cariche elettive.

Per l'elezione degli ufficiali dell'arte della lana, nel giorno della ricorrenza dei SS. Simone e Giuda (28 ottobre), i rettori in carica facevano congregare tutti i giurati per la scelta dei *mediani*. Questa era affidata agli stessi rettori uscenti, cui si aggiungevano i rettori dei precedenti due anni.

L'elezione avveniva a scrutinio segreto. Ai tre *mediani* così scelti era affidato il delicato compito della creazione del nuovo *bossulo*, consistente in una scatola di legno nella quale venivano poste le *pallotte* coi nomi degli ufficiali.

In caso di dissenso per la scelta dei nomi, non era richiesta la unanimità fra i mediani, bastando l'accordo di due. Compiuto il loro ufficio, il *bossulo* veniva conservato nell'archivio dell'arte, donde era tratto nel giorno di S. Tommaso (21 dicembre) per l'estrazione, compito questo affidato al notaio (1).

1) Cfr. *Statuto dell'Arte della Lana di Viterbo*, a. 1511, (d'ora in avanti indicato con *Stat. lan.*) rubr. 34.

IL CUTURI (2) nota come, al contrario di altre corporazioni, solo per i lanaioli tutti gli ufficiali dovevano essere *cavati per bossulo*, essendo, di solito, affidata ai rettori la scelta diretta dei propri collaboratori: segno, forse, del tentativo di limitare in qualche modo i notevoli poteri del rettorato, non affiancando ad esso necessariamente dei fedeli.

Gli uffici elettivi erano preclusi a chi non esercitava effettivamente il mestiere, e temporaneamente preclusi agli stessi *imbossulatori* ed ai rettori che partecipavano all'elezione dei *mediani*. Veniva così indirettamente confermato il divieto dello statuto comunale di accesso alla carica del rettorato *infra duos annos postea esse rector* (3). La violazione di tali norme sull'eleggibilità faceva decadere immediatamente il mediano dalla carica con l'obbligo per i rettori di rimpiazzarlo.

Il giorno prima dell'entrata in carica, i nuovi ufficiali giuravano fedeltà agli statuti ed alle consuetudini dell'arte nelle mani del notaio (4).

Le cariche erano tutte annuali (5).

I rettori erano i supremi magistrati dell'arte. Oltre alle norme ed alle condizioni richieste in generale per l'elezione degli ufficiali, lo statuto comunale del 1469 imponeva il limite di 25 anni per la loro nomina, cui si aggiungeva l'impossibilità di immediata rielezione anche per i fratelli ed il padre *ne inter homines artis invidia oriatur* (6).

Oltre al giuramento di fedeltà all'arte, l'ordinamento comunale imponeva loro l'obbligo di giurare - entro otto giorni dall'immissione nella carica - nelle mani dei priori e dei gonfalonieri della città.

La massima prerogativa dei rettori era, senza dubbio, la giurisdizione ci-

vile sulle liti dei giurati, cui si aggiungeva la possibilità di arbitrato in caso di discordia con conseguente sottoposizione per giuramento al loro giudizio insindacabile (7); ed in caso di non obbedienza sottoponevano il recalcitrante a pena pecuniaria.

L'attività giudiziaria era svolta, congiuntamente o disgiuntamente, settimanalmente (il mercoledì) o quando si ritenesse opportuno, di massima davanti alla loggia di S. Quirico (8) (9).

Le cause fra i giurati non potevano che essere sottoposte al foro speciale, sotto sanzione pecuniaria (10).

Il sistema probatorio differiva per valore. Per le cause *modici prejudicij* era sufficiente il giuramento che i rettori rimettevano a chi sembrasse più degno, e se la parte cui era stato rimesso non giurava, automaticamente il giuramento era rimesso all'altra. Quando la contesa riguardava valori da venti a quaranta soldi, spettava giurare a chi lo richiedeva, e, in caso in cui nessuno si prestasse, toccava all'attore, che poteva addurre, in alternativa, un testimone (11). Infine, per la risoluzione delle cause più importanti, si dovevano esperire le prove legali.

I rettori erano obbligati a rimettere le questioni di diritto ai priori del Comune, e poi giudicare secondo il loro responso.

Dunque, si trattava di un'attività processuale improntata alla massima semplicità, senza formalismi di sorta, in cui grande peso era attribuito al giuramento decisorio, in contrasto col diritto comune. Ma questo sistema aveva la sua valida ragion d'essere: anzitutto, la ristretta cerchia dei soggetti alla giurisdizione comportava necessariamente una conoscenza personale dei rettori sui giurati; inoltre, il vincolo religioso che legava il sodalizio non po-

7) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 24.

8) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 6.

9) Tuttavia, la rubrica 70 pone un limite di valore alla possibilità di giudizio affidato ad un solo rettore.

10) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 40.

11) Il ricorso nello statuto alla possibilità di provare con un solo testimone - specie se fededegno - è contrario al diritto comune e nello statuto viene più volte concesso, anche se in alternanza con le norme comuni. Si tratta anche qui, evidentemente, di servirsi di un mezzo capace a rendere più snello e rapido il giudizio, sacrificando alcune garanzie. Del resto, il controllo sociale dovuto alla ristrettezza dei soggetti al foro era di per sé garanzia contro ogni possibilità d'arbitrio.

2) Cfr. CUTURI T., *Le corporazioni delle arti nel comune di Viterbo*, Roma, 1883, pag. 23.

3) Cfr. *Statuto del Comune di Viterbo*, a. 1469, l. I, rubr. 31. Difficile appare invece capire la contraddittorietà fra la rubrica III dello *Stat. lan.*, che preclude l'accesso agli uffici per i forestieri che non fossero possessori di una certa quantità di beni stabili nella città, e la rubrica XC che, invece, preclude totalmente tali uffici ai non nativi. Ma dall'analisi del testo, come si vedrà, si ricava l'aggiunta successiva di questa rubrica che, pertanto, sembrerebbe abrogare la precedente.

4) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 5.

5) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 2.

6) Cfr. *Statuto del Comune di Viterbo*, a. 1469, vol. I, rubr. 31.

Queste sonno le Rubriche delli Statuti dell'arte de lanaroli della città de Viterbo



Che li rectori siano tenuti fare dire la messa	R	1
Del Numero delli officiali	R	2
Della electione delli imbussolatori	R	3
Della Extractione delli officiali	R	4
Del iuramento alli Noui officiali	R	5
Del di darendare Rascione	R	6
Del modo darendare Rascione	R	7
Che se possa procedere per inquisitione	R	8
Che lo actore sia tenuto compaire i iudicio	R	9
Del Arbitrio delli Rectori et Camorlengo	R	10
Che li sententi habino termine de doi mesi scorticato	R	11
Che li sententi sia uno Sugello	R	12
Che se elegano doi homi sopra li danni da per li Rectori	R	13
Della Electione del Sinatori	R	14
Della Electione del Camaratori	R	15
Che li Rectori facino iurare quelli Exeritassero l'arte	R	16
De quelli renuntiallero l'arte	R	17
Che li iurati siano tenuti uenir alla dunanza	R	18
Che li Rectori mandino elbanno per Viterbo	R	19
Che nell'arte siano doi torci per li morti	R	20
Come se debis fare l'opartito nel consiglio	R	21
Del Salario delli rectori et Camorlengo	R	22
Della Cera da darli alli Officiali	R	23
Che li Rectori reduchino a concordia li iurati	R	24
Per fortificamento della pontica della uerita	R	25
Del Salario del doctori	R	26
Del iuramento del notario et del suo Salario	R	27
Che li rectori facino legere li Statuti	R	28
Quello possano spendare li Rectori nella festa de sancto	R	29
et de sancta Maria de Agosto	R	30

IN NO MINE DOMINI Iesu christi
saluatoris Ad laudem Gloriam & reuerentia omni
potentis dei eiusq; Beatiissime et Gloriosissime semper
virginis marie Sane et Beati Laurentij capiti et uale
bis quoru corpora in hac ciuitate requiescunt Nec no
beati Quirici Martiris protectoris et defensoris artis
lanaroru de viterbo Et tertius celestis curie paradi
si Ac salaro Sancte Romane ecclesie marie nostre
et Sanctissimi in xpo patris D. N. nri Iulij diuina
providenta PP. secundi Nec no ad laudem et honore
R. in xpo patris et d. nri marie et Beate Sane
imporicu diaconi Bar. Conu.ij. Promouere Patrimoy
Legati S. et esse possit ad augmentino et preseruatione
non presentis pacifici status populi huius inclite et
no. ciuitatis viterbij Et ad Statum et perpetuum
augmentu vniuersitatis artis lanarorum de viterbo
Infra sunt oia Statuta Decreta et Ordnameta
vniuersitatis artis lanaroru de viterbo facta Edi
ta comperta Emendata & Correcta per prouidos viros
Bartolam. leonec. & Simeonem dominici de viterbo
iuratos ac etia Statutarios artis predictae electos et depu
tatos per Mag. sebalhanu pauli impiecie & Dionisium
francesi colli de viterbo Rectores artis euidem Nec no
per prouidos viros Hieronimu petri donati et Augusti
num tori consiliarios dec. artis Ad ipsa Statuta ordina
menta et quolibet iporu Emendanda Corrigenda Adde
da etiam fieri. Et iurata per me sebalhanu
quondam Bartolam. de malaguis de viterbo de
consensu et voluntate R. Rectorum Statutarioru
Consiliarioru et omniu iuratoru artis predictae ad infra
scripta Statuta et Ordnameta et quolibet iporum Scri
benda et Corrigenda Specialiter deputatum Sub anno

Le prime carte dello statuto

teva non ripercuotersi sull'importan
za attribuita al giuramento (12).

La rapidità nel giudicare non era però
disgiunta da un'accurata ponderazione
degli eventuali danni. E infatti lo sta
tuto prevedeva (13) che gli estimatori
dei danni fossero ufficiali dell'arte, eletti
dai rettori, e costituissero come un col
legio di periti a lato del tribunale.
L'obbligo dell'attore di comparire in giu
dizio veniva sanzionato - in caso di con
tumacia - con una pena di due soldi (14).

Significativa era la possibilità di
espansione della giurisdizione dei ret
tori nel caso in cui una sola delle par
ti appartenesse all'arte, possibilità che
si realizzava con l'accettazione del non
giurato di sottostare al giudizio dei ret
tori, rinunciando così ad adire la ma
gistratura ordinaria (15).

12) Anche Bartolo ammetteva il giuramen
to decisorio per le cause sommarie, ma solo in
quanto creativo di *praesumptio veritatis*, capa
ce d'esser vinta dalla prova contraria.

13) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 13.

14) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 9.

15) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 46.

A parte si presenta, invece, il pro
blema se sussistesse la possibilità di
proporre appello avverso le sentenze
dei rettori. Lo statuto tace completa
mente su ciò, ed anzi logicamente po
trebbe parere che lo escluda, essendo
ai rettori preclusa la possibilità di ema
nare la sentenza senza aver prima
ascoltato il *consilium* delle magistra
ture cittadine.

Senonché, la possibilità dell'appel
lo concessa alle altre corporazioni -
possibilità di cui fa cenno il CUTURI
(16) - ed il principio generale che tra
spare dallo statuto comunale (17) della
generale proponibilità dell'appello in
tutte le cause, fanno ritenere che quel
principio d'economia processuale ipo
tizzato per escludere il gravame risul
ti piuttosto debole.

Del resto, il non farne cenno nello
statuto dell'arte potrebbe anche non
indurre a soluzioni negative: si trat
terebbe, infatti, di un principio di por

tata generale, che, chiaramente espres
so nell'ordinamento comunale, non
aveva bisogno d'essere necessariamen
te riproposto nello statuto della
corporazione.

Se si accetta questa posizione, non
può non considerarsi come a Viterbo
le arti non ottennero mai una premi
nza assoluta nella città, ma come es
se si integrarono nel tessuto comunale,
divenendone elemento essenziale,
ma al tempo stesso non costringendo
il Comune ad abdicare alle sue preroga
tive sovrane (fra cui, ad esempio, la
suprema giurisdizione).

Ciò differenzia non poco questa si
tuazione, per esempio, da quella fioren
tina, dove avverso le sentenze pronun
ciate dai tribunali delle arti non era le
cito appellare: là si trattava del totale
trasferimento di poteri alle corporazio
ni, qui, al contrario, di deferimento fun
zionale di alcuni di essi alle stesse, allo
scopo di alleggerire l'apparato giudizia
rio del Comune, salvo sempre a ricor
rere alla suprema autorità ogniqualvol
ta venisse infranta la legge regolatrice
dei rapporti sociali interni.

16) Cfr. CUTURI T., op. cit., pag. 41.

17) Cfr. *Statuto del Comune di Viterbo*, a.
1469, l. II, rubr. 32.

Non può non constatarsi il singolare capovolgimento della situazione fra lo statuto del 1251 da un lato, e quello del 1469 e dell'arte dall'altro.

Infatti, se nel primo al rappresentante del *populus* veniva concessa la fondamentale guarentigia dell'appello avverso le sentenze delle magistrature ordinarie, dal combinato dei secondi due risulta come la giurisdizione di primo grado restasse affidata (naturalmente per ciò che competeva loro) alle arti, rimanendo fermo il principio della revisione da parte dei supremi organi cittadini.

Anche qui il fenomeno si può ben capire, se solo si pensa alla differente prospettiva istituzionale dei due momenti. Nel primo caso, infatti, si trattava di attribuire un potere di controllo sull'attività degli organi cittadini ad un rappresentante di una classe finora estranea ai meccanismi del potere politico. Si realizzava così una sorta di compromesso istituzionale, in cui la nuova classe otteneva - come detto - importanti vantaggi sulla vecchia, vantaggi di cui l'appello sulle decisioni dei magistrati ancora legati alla *magnitia* rappresentava uno degli aspetti più significativi.

Nel secondo caso, al contrario, realizzatosi lentamente quel processo di assimilazione in una sola realtà delle due in precedenza contrapposte, anche le forme istituzionali necessitavano di correttivi. Divenute le arti organi del nuovo Comune, risultava assai più funzionale deferire proprio ad esse le varie competenze su liti che riguardassero i propri giurati. Ma evidentemente, proprio perché organi di una più vasta e complessa struttura, che doveva comunque vigilare affinché la cura del particolare non trascendesse in danno del bene comune e affinché i vari strumenti operativi di essa fossero ben coordinati, non si poteva non concedere ai supremi reggitori del Comune di poter eventualmente cassare ciò che illegittimamente fosse stato decretato.

Una volta intervenuta la condanna, sia per confessione (la quale faceva piena prova, potendo, inoltre, il debitore godere - per esplicito richiamo dello statuto - della diminuzione di pena garantita dall'ordinamento comunale per chi riconoscesse il proprio debito [rubr. 57]) sia attraverso testimoni o giuramento, il debitore aveva sei giorni di tempo per pagare, ed, in caso di non adempimento, era dato al creditore di far chiamare l'obbligato dinanzi ai rettori per l'eventuale opposizione.

In caso di contumacia o rinuncia all'opposizione, all'esperito precetto seguiva il pignoramento con la consegna materiale di beni per un valore pari al debito più le spese.

Trascorso un termine di dieci giorni per operare il riscatto, convocato il debitore di nuovo senza successo dinanzi ai rettori, questi finalmente potevano autorizzare alla vendita il creditore.

Non pare - dunque - che i rettori si servissero dello strumento della pubblica asta, che avrebbe assicurato maggiori garanzie all'obbligato, lasciando invece tutto all'arbitrio del creditore che non avrebbe potuto, però, tener per sé il pegno.

L'insufficienza dei beni soggetti a pegno conduceva all'arresto del debitore. Questa misura, per la sua gravità, non poteva però che essere presa dai priori della città, su richiesta dei rettori e dello stesso creditore, in base alla relazione del castaldo. In ogni caso, non erano pignorabili, se non con il consenso del proprietario, masserizie che servivano per il mestiere (18).

La rubrica VIII dello statuto faceva la possibilità del procedimento inquisitorio, che poteva essere instaurato anche dal camerlengo.

Accanto alle funzioni giurisdizionali, i rettori avevano piena potestà deliberativa su cose pertinenti all'arte e disponibilità incondizionata di denaro, col solo obbligo di essere soggetti al giudizio dei sindaci (19).

Assieme ai loro consiglieri avevano facoltà di imporre tributi per il consolidamento del fondaco sociale (20), come di decidere le modalità d'imposizione nel caso di dazi sui panni, affinché fra tutti i giurati si distribuissero equamente gli oneri (21), fino a compiti di vera e propria esecuzione, come la raccolta delle imposte, sotto la loro diretta responsabilità patrimoniale (22).

Massimo doveva essere il rispetto dei giurati nei loro confronti. Essi, infatti, rappresentavano l'arte, ed ogni ingiuria compiuta nei loro confronti era ritenuta rivolta a tutta la corporazione. Per questo venivano severamente punite le parole ingiuriose proferite in

pubblico nei loro confronti (23), misurata estesa - peraltro - a favore anche di tutti gli altri ufficiali e di tutti gli appartenenti alla corporazione.

Importantissimo era poi il compito della guida religiosa del sodalizio, che veniva loro attribuito assieme al camerlengo.

I rettori svolgevano anche il controllo sull'attività imprenditoriale dei giurati, al fine di garantire la loro correttezza professionale.

Il camerlengo, per importanza, veniva nell'arte subito dopo i rettori. Ad essi veniva affiancato nella giurisdizione, quando si procedeva per inquisizione (24) e nella possibilità di adottare provvedimenti urgenti per il bene dell'arte (25).

Ma possedeva anche attribuzioni esclusivamente proprie: in particolare, era il tesoriere ed il custode dell'arte.

Di qui la custodia - a lui affidata - dei pegni dei giurati inadempienti con l'arte (26), la custodia e la cura del libro dell'arte dove venivano riportate le entrate e le uscite, il maneggio del denaro dell'arte, con l'obbligo di provvedere ai bisogni materiali della corporazione, quali l'acquisto dell'incenso per il fondaco sociale (27) e il dare una somma agli *imbozzolatori* per fare il nuovo *bossulo* (28).

Si tratta, quindi, di un insieme di attribuzioni assai eterogenee, che rendevano la posizione del camerlengo particolarmente forte all'interno dell'arte.

E infatti l'attività deliberativa condivisa con i rettori si fondeva in lui con quella di economo e maneggiatore di sostanze.

A lui era affidata anche la conservazione del suggello dell'arte (29).

Ai bisogni materiali provvedeva anche un *sindaco generale* (30).

I *sindaci* avevano il delicatissimo compito di giudicare gli ufficiali uscenti (31), e la loro attività di controllo non poteva che svolgersi con sollecitudine (due mesi dall'elezione) perché le responsabilità venissero subito assoggettate a pena pecuniaria e il tempo non scolorisse le prove. È significativo, infatti, che quella riguardante i sindaci sia l'unica

23) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 38. Da questa disposizione parrebbe potersi argomentare a contrario la liceità della discussione vivace in privato, che non avrebbe leso la pubblica immagine dell'arte quale corpo unitario e compatto.

24) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 8.

25) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 10.

26) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 52.

27) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 78.

28) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 3.

29) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 12.

30) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 61.

31) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 11.

18) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 75., Simile disposizione sui beni impignorabili, si ritrovano anche oggi nel nostro codice di procedura civile (art. 514, n. 4)

19) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 10.

20) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 77.

21) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 30.

22) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 53.



Un telaio medievale per la tessitura

rubrica che invece di iniziare con la formula consueta *statuemo et ordinamo* ponga tra il primo ed il secondo verbo la parola *firmitate*, ad indicare l'eccezionale portata del precetto. La loro indagine era assai penetrante, comportando anche la possibilità dell'inquisizione. I nuovi rettori vigilavano sull'adempimento dei sindaci nel termine del loro mandato.

Al dire della rubrica XLVIII, la nomina degli *statutari* era fatta dai rettori e presentava i requisiti dell'eventualità, contraddicendo appieno la rubrica II per la quale a questa carica si accedeva per *bossulo* e che inoltre aveva il carattere della necessarietà.

Difficile stabilire la portata dei compiti degli statuari, e cioè se ad essi fosse deferita soltanto la redazione formale di nuove disposizioni statutarie, oppure avessero anche poteri diversi, come parrebbe desumersi dalla possibilità loro attribuita di servirsi del *castaldo* per ricevere *petitioni* dai giurati, il che lascerebbe pensare ad un loro diritto di proposta.

Il loro numero poteva variare da due a tre (32), ma, ancora in maniera contraddittoria con la rubrica XVIII,

la rubrica II imponeva tassativamente che fossero due.

Accanto agli ufficiali, esistevano nell'arte cariche, funzioni ed altre attribuzioni non elettive, si potrebbe dire quasi impiegate, che non comportavano discrezionalità e poteri e che potevano avere durata più che annuale.

È il caso del *castaldo*, specie di usciere o commesso, incaricato di eseguire gli ordini degli ufficiali e soprattutto di procedere materialmente al pignoramento dei beni degli appartenenti all'arte.

Il *notario* era il pubblico ufficiale che dava forma legale agli atti della compagnia; era soggetto al giuramento di compiere legalmente la sua opera, aveva l'obbligo di far copia a chiunque lo richiedesse degli atti ufficiali da lui rogati (33), partecipava alle cerimonie religiose e fra gli ufficiali veniva per rango subito dopo i rettori ed il camerlengo; di quest'ultimo riceveva il giuramento (34), rappresentandolo, in qualche modo, la continuità tra la vecchia e la nuova gestione.

Egli stesso - inoltre - estraeva dal *bossulo* i nuovi ufficiali e confermava le approvazioni annuali dello statuto dell'arte fatte dalle magistrature cittadine.

Faceva parte dell'arte - inoltre - un

avvocato che la difendeva nei riguardi dei terzi (35).

Venivano invece eletti dai rettori annualmente sia i *saiatori* (36) che i *cannatori* (37).

Tutti coloro che esercitavano l'arte in Viterbo dovevano giurare ogni anno fedeltà ai nuovi rettori ed allo statuto. In caso contrario era loro interdetto di esercitare il mestiere (38).

Annualmente, inoltre, i giurati dovevano pagare quattro ducati d'oro (di cui uno destinato per le spese della caldaia) se cittadini e nati nella città, il doppio se forestieri.

Il pagamento poteva essere dilazionato per due mesi, e la riscossione si svolgeva sotto la responsabilità dei rettori (39).

La rinuncia all'arte comportava - in caso di ripensamento - una penale e la valutazione positiva dei rettori in carica al tempo della rinuncia. In caso di mancato assenso alla reintegra-

35) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 26.

36) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 14.

37) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 15.

38) Tale prescrizione è conforme allo *Statuto comunale*, a. 1469, l. IV, rubr. 149.

39) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 16.

32) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 48.

33) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 7.

34) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 5.

so di mancato assenso alla reintegrazione, spettava ai rettori stessi il pagamento della penale (40).

Il forestiero non poteva esercitare il mestiere se prima non avesse giurato fedeltà all'arte e non avesse beni stabili in Viterbo o nel suo distretto per un valore di 200 ducati d'oro, sotto responsabilità pecuniaria sua e dei rettori (41).

Riprendendo la statuizione dello statuto comunale del 1469 (42), erano disposte esenzioni d'imposte per un periodo decennale per gli stranieri che si fossero stabiliti in Viterbo per esercitare l'arte (43).

Fra i giurati vigeva la distinzione fra maestri e garzoni.

Questi ultimi, che erano dei salariati, in caso di ingiustificata assenza dovevano risarcire il maestro del doppio di quanto fosse loro dovuto (44), così come, nel caso in cui un maestro si servisse del garzone di un altro, era soggetto a pena pecuniaria (45) (46).

I giurati nel loro complesso dovevano partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni indette dai rettori (47) e le deliberazioni venivano prese solo a *partire a bossule e a palotte* (48).

Dunque anche i giurati avevano po-

testà deliberativa a fianco dei rettori e del camerlengo, seppure forse raramente esercitata.

Se i giurati non pagavano le imposte, venivano automaticamente considerati non giurati, perdendo le prerogative concesse dall'appartenenza all'arte (49).

La rubrica LXXXIV introduce tuttavia una distinzione a tal proposito: infatti, distinguendo fra esercitanti l'arte e non, in caso d'inadempienza dei primi impone una sanzione pecuniaria, per i secondi la cassazione *tout court* dalla matricola.

È significativo, comunque, il fatto che siano previsti appartenenti all'arte non occupati, cosa che dimostrerebbe la tradizionale difficoltà di sviluppo di quest'attività.

I giurati dell'arte svolgevano attività varie e per ciascuna di esse lo statuto dettava norme particolari.

Anzitutto, per la preservazione dell'unità dell'arte stessa veniva severamente vietato - con la previsione di pesanti sanzioni pecuniarie e del procedimento inquisitorio - ogni tentativo di aggregazione faziosa all'interno dell'arte medesima (50).

Del resto, la recente fusione dell'arte con quella dei tessitori dimostrava come i pericoli di disaggregazione potevano essere reali.

Infatti venivano spesso ripetute per le singole categorie prescrizioni già oggetto di norme generali.

Così l'obbligo dei tessitori di partecipare alle funzioni religiose e di pietà per i defunti (51), il divieto di tessere per i non giurati (52), e soprattutto l'ammonizione a non risuscitare l'antica autonomia dei tessitori (53): norme - queste - già tutte contenute nei capitoli d'ordine generale degli statuti: *quod abundat non vitiat*.

Specificamente per i tessitori: era vietata la tessitura di lana filata a rotolo, dovendosi, al contrario, tessere lana filata a rocca (54), il lanaiolo doveva fornire il materiale ed il tessitore doveva adempiere agli obblighi accettati (55).

Inoltre, era introdotto il divieto del-

la successiva lavorazione della lana che non fosse stata tessuta in città. Si poteva derogare a questa norma, purché si ricevesse l'autorizzazione dei rettori e del camerlengo, che, vagliata la lecita provenienza delle masserizie, assoggettavano queste stesse ad imposta, dopo aver annotato sul libro dell'arte il nome di chi aveva tratto questi anni (56).

I tintori, oltre alla precedente norma sul divieto di tingere panni non tessuti in città, non potevano tingere servendosi del loto, dello scotano e dell'ontano (57).

Inoltre, l'attività della tintura poteva essere assunta dallo stesso lanaiolo (58).

Ai conciatori era fatto obbligo di rendere ogni cosa dopo il trattamento della lana alla pena del doppio del tolto. Dovevano inoltre curare la tenuta di un libro dove venivano trascritte le masserizie affidate loro da ciascun lanaiolo. I rettori vigilavano sulla sua tenuta.

Interessante è la disposizione che rende responsabile il maestro del danno arrecato dal discepolo al lanaiolo (59). Per evitare frodi, era prescritto che l'immissione di *panni non reformitti* in città doveva essere denunciata ai rettori (60).

Tutte queste misure protezionistiche erano poi rinforzate dal divieto di vendere panni forestieri al disotto del prezzo di venti bolognini al braccio (61) (62) come da quello di servirsi di lana filata forestiera, se la stessa non fosse stata cardata in Viterbo (63), e dall'obbligo di contrassegnare sempre i panni provenienti da fuori con il simbolo imposto dai rettori (64).

I sensali, che non costituivano una corporazione, erano sotto l'autorità dei rettori dei lanaioli. Oltre ad essere di buona fama, dovevano dare cauzione di 100 paparini ed offrire buo-

39) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 16.

40) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 17.

41) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 89.

42) Nello statuto in questione l'esenzione era limitata a due anni: *Ad reparationem civitatis Viterbii quae propter guerrae discrimina, artificibus magistrisque utilibus destituta... sancimus firmiter ordinantes quod omnes et singuli mercatores, seu discipuli cuiuscumque artis, possint et valeant ad civitatem Viterbii venire ad exercendum et operandum mercantiam et ministerium suae artis... Per duos annos post eorum adventum sint exempti ab omnibus et singulis datus praestantiis et collectis communis Viterbii et oneribus quibuscumque...* (I, rubr. 65). Per l'esercizio della lana, vedi IV, rubr. 33.

43) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 74.

44) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 49.

45) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 44.

46) Il rapporto che intercorreva fra maestro e discepolo aveva dunque natura contrattuale. La rubrica 10 del III libro dello *Statuto di Viterbo*, a. 1469, è intitolata: *Quod liceat magistro discipulum et domino famulum verberare* e se ribadisce la liceità dello *jus corrigendi*, pure impone in caso di lesioni causate *armis* la sottoposizione alle normali pene statutarie. Limiti al salario da attribuirsi ai discepoli erano pure prescritti dallo stesso statuto (III, 157). Le controversie fra discepoli e maestri erano rimesse ai rettori. In complesso, dunque, si trattava di una disciplina abbastanza liberale, basata su una locazione d'opere foriera di diritti e doveri reciproci.

47) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 18.

48) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 21.

47) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 18.

48) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 21.

49) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 54.

50) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 60.

51) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 67.

52) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 66 e 69.

53) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 73.

54) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 85.

55) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 66.

54) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 85.

55) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 66.

56) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 62.

57) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 63.

58) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 56.

59) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 65.

60) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 76.

61) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 79.

62) Una misura del genere era stata presa nel marzo del 1437 (il limite era allora di 28 bolognini). Ma la disposizione fu presto revocata per l'aumento notevole dei prezzi (*Riforme del Comune di Viterbo*, vol. VI, f. 34; vol. VII, f. 126).

63) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 82.

64) Cfr. *Statuto del Comune di Viterbo*, a. 1469, l. I, rubr. 49.

ni fideiussori secondo lo statuto della gabella: *Quod volentes exercere officium zenzarie in civitate Viterbii, debeant primum praestare fideiussores... in principio sui officii, teneatur iurare in manibus conservatoris, quolibet semestri, de faciendo artem et ministerium predictum bene et legaliter, et sine fraude, et praestare idoneos fideiussores de centum libris denariorum paparinorum, in casu quo in aliquo delinquerit (Statuto delle gabelle, a. 1448, rubr. XXXIII).*

Non necessariamente erano tenuti a dichiarare il nome della persona per cui agivano (e infatti lo statuto parla di sensale che compra e che fa comprare, da intendersi nel primo caso come l'ipotesi in cui il sensale manifesta il nome di colui per il quale opera). Questa può essere la sola interpretazione della rubrica XXXIV se non si voglia vedervi una contraddizione con lo statuto cittadino che vieta al sensale di prendere parte nella mercanzia (65). Per l'adempimento formale del loro ufficio era comunque prescritto, come detto, il doppio giuramento al governatore della gabella e all'arte.

La liceità della provenienza della lana e dei panni era garantita dall'obbligo per i giurati di presentare le masserizie forestiere e sospette ai rettori ed al camerlengo, perché questi indagassero sulla loro origine (66); inoltre, le stesse magistrature potevano sequestrare oggetti appartenenti all'arte a chi li possedeva finché non fosse chiarita la posizione del possessore sospettato (67).

Quindi, per la difesa della proprietà ed il mantenimento di ogni condizione d'ordine giuridico necessario al benessere dell'attività, i rettori erano di efficacissimo aiuto ai magistrati del Comune.

L'importanza degli strumenti dell'arte impose al divieto della loro vendita e costituzione in pegno, con obbligo di restituzione in caso di violazione (68).

Le regole di buona condotta degli appartenenti all'arte imponevano altresì l'espulsione dall'arte stessa, nell'eventualità di falsità nella tenuta dei libri contabili cui ciascuno era obbligato (69) (70), il divieto di rincarare

le merci (71), di lavorare pelli non di pecora, sotto la pena di espulsione dall'arte per un anno e di far bruciare le masserizie oggetto di frode (72), l'obbligo di affidare i lavori solo a maestri (73), il divieto per i conciatori di lavorare in determinate festività (74), come per i giurati di vendere in determinate solennità, tranne che dietro licenza dei rettori (75). Erano inoltre stabilite misure precise per i panni greggi, che venivano controllati almeno quattro volte da un uomo di fiducia dei rettori che si recava nelle botteghe (76).

A causa del passaggio di mano in mano per la laboriosità del procedimento di lavorazione dei panni, ad evitare conflitti di proprietà, veniva imposto che ciascuno dei proprietari imponesse il suo simbolo sui panni, simbolo che veniva registrato nel libro dell'arte custodito dal camerlengo.

Era represso ogni tentativo volto a cancellare il simbolo altrui e ad omettere tale operazione (77).

Tutte queste misure avevano in massima il fine di garantire la concorrenza leale fra i giurati e la correttezza del loro operare, a beneficio - in definitiva - di tutti i cittadini. La possibilità di applicazione di sanzioni veniva estesa anche su tutti coloro i quali - senza autorizzazione - portassero fuori da Viterbo materie essenziali per lo svolgimento dell'attività - quali *robbia ed erba loza* (78) - e su chi, comunque, ne commerciasse (79): è l'esempio della capacità espansiva della potestà dei rettori, che poteva affermarsi - ogniqualvolta l'attività venisse minacciata - anche nei confronti di estranei (80).

All'arte apparteneva un fondaco in Via della Verità. I maestri dell'arte - all'atto del giuramento - versavano una quota di tre fiorini per il suo consolidamento (81). Il capitale così versato non poteva esser reso se non in caso

numero, secundum morem mercatorum, cum intitolatione anno Domini, mense et die, usque in quantitatem quadraginta soldorum, libro inspecto exacto, et praestito iuramento, contra omnem personam credatur, si videbitur, jus reddendi (Statuto del Comune di Viterbo, a. 1469, l. II, rubr. 41).

71) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 35.

72) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 39.

73) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 45.

74) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 43.

75) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 81.

76) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 37.

77) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 47.

78) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 86.

79) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 87.

80) Vedi anche rubr. 50.

81) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 25.

di morte o di rinuncia all'arte (82).

La pontica poteva essere data in locazione o affidata ad un gestore dai rettori e dal sindaco generale.

I lanaioli potevano porvi per la vendita i loro panni dietro modesta tassa (83).

Ogni quattro anni i rettori eleggevano tre probiviri, cui era preposto curare l'andamento del fondaco e - nell'eventualità - l'aumento del contributo che i maestri dovevano apportare.

Le pratiche religiose erano un dovere per gli iscritti. Spettava ai rettori mantenere ben saldo lo spirito religioso all'interno della compagnia, cosicché ogni mese i giurati si radunavano per ascoltare la messa nella chiesa di S. Quirico, loro protettore (84). Tutti i grandi avvenimenti che caratterizzavano la vita della compagnia erano accompagnati da cerimonie religiose (85), mentre nelle feste i giurati partecipavano come corpo unitario alle funzioni, su convocazione del camerlengo.

Ciò doveva accrescere non poco lo spirito comunitario; il sentimento religioso ed il fervore popolare potevano portare ad un miglioramento delle relazioni sociali all'interno e fuori del sodalizio. Ma l'aggregazione si manifestava massima nel culto per i morti: onore solenne era loro dovuto, e tutta la compagnia doveva partecipare alle esequie, durante le quali venivano portati i ceri dell'arte (86). Appare pertanto assai significativo il seguente passo del CUTURI (87): *Benché sia difficile persuaderci che in quelle forme del culto fosse sempre una purificazione del sentimento, del pensiero e della volontà, è certo che le adunanze ed i riti nella chiesa dell'arte, mantenevano un idealismo religioso popolare, che nelle relazioni sociali doveva talora elevare l'animo a nobili pensieri, e vincere la brama affannosa dei vantaggi e dei lucri personali... Negli ideali del cristianesimo cercarono gli ideali della carità e della onesta convivenza.*

Antonio Mezzera

65) Cfr. *Statuto del Comune di Viterbo*, a. 1469, l. I, rubr. 49.

66) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 31.

67) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 50.

68) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 83.

69) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 33.

70) Lo statuto comunale attribuisce la possibilità di far valere in giudizio i libri di commercio se regolarmente tenuti: *Libri mercatorum dummodo sint quinquaginta cartarum in*

81) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 25.

82) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 59.

83) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 60.

84) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 1.

85) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 3.

86) Cfr. *Stat. lan.*, rubr. 20 e 71.

87) Cfr. CUTURI T., *op. cit.*, pag. 82.